

Deliberazione del Consiglio comunale **Originale** **Copia**

N. 22 del Reg.	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi del d.lgs. 175/2016. Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle Società Partecipate.
Data 28.09.2017	

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **ventotto (28)** del mese di **settembre** alle ore 19:20, nella sala consiliare del Comune suddetto a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
DI MARCO	ANTONIO	X	
DI SINNO	ANTONIO FAUSTO	X	
MARTELLI	FERNANDO	X	
DI GIACOMO	FABRIZIO	X	
D'AMORE	VALERIA	X	
DI MARCO	SERGIO	X	
SCIPIONE	ANTONIETTA VINCENZINA		X
DI PIERDOMENICO	FLAVIO		X
SCIPIONE	CROCE	X	
CANZURLO	FABRIZIO	X	
SIMONE	VITTORIO	X	

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Di Marco Sergio nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale: Dott. Gianpaolo DE FRENZI

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

[X] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

[] il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000)

per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, co. 611 e ss., legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto sindacale 21 maggio 2015, n. 4;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26, co. 11, del T.U.S.P., sarà obbligo dell'Amministrazione comunale procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 1. 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio

affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

— Pescarainnova srl, c.f. 018438880681, codice Ateco 63.11.3, attività di hosting e fornitura di servizi applicativi; per la seguente motivazione, per quanto espressa, altresì, nel Piano di razionalizzazione e nella contestuale scheda di rilevazione: “la società non persegue finalità di carattere istituzionale in quanto svolge attività di fornitura di servizi strumentali in materia informatica e consulenze. La stessa non ha svolto attività in favore del Comune di Abbateggio. E' ipotizzabile una dismissione delle quote societarie. Va evidenziato che il Comune di Abbateggio detiene una quota minoritaria e, pertanto, non sufficiente ad attivare la dismissione delle quote la quale dovrebbe essere realizzata congiuntamente con gli altri enti soci”;

Constatato che il Comune detiene, altresì, partecipazione azionaria della seguente società già in liquidazione:
— Ecologica pescarese spa, in liquidazione, c.f. 90003320687, codice Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;
la quale risulta, per visura camerale, inattiva, benchè non cancellata dal registro delle imprese, e dovrebbe essere oggetto di intervento preventivo di riordino allorchè, in ragione del disposto di cui al d.lgs. 152/2016 e l.r. Abruzzo 36/2013, il servizio di gestione dei rifiuti dell'ambito territoriale ottimale unico dell'Abruzzo sarà imputato alla competenza dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), per quanto illustrato anche nell'allegato Piano;

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo;

Rilevato che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento dell'ulteriore partecipazione delle società:

- Aca spa in house providing, c.f. 91015370686, codice Ateco 36.00.00, attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

per la seguente motivazione, per quanto espressa, altresì, nel Piano di razionalizzazione e nella contestuale scheda di rilevazione: società la quale “svolge attività di captazione, adduzione distribuzione di acqua potabile nel comprensorio ATO 4, cui partecipa il Comune di Abbateggio, svolgendo un servizio di interesse generale che partecipa delle finalità istituzionali dell'Ente”;

- Ambiente spa, c.f. 91018080688, codice Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;

per la seguente motivazione, per quanto espressa, altresì, nel Piano di razionalizzazione e nella contestuale scheda di rilevazione: “Ambiente Spa svolge attività consentite ex art. 4, comma 2 D.Lgs. 175.2016. Difatti post modifica Statuto e del suo oggetto sociale del 25.10.2015 e come riconosciuto da ANAC nei suoi pareri del 21.12.2015 ha svolto e può svolgere come società in house providing servizi di committenza convenzionale per tutti i Comuni soci (art. 4, comma 2, lett. e) D.Lg.s 175.2016).

Inoltre Ambiente Spa è chiamata a svolgere attività in house providing di gestione dei rifiuti, come quella già autorizzata per l'esercizio della Piattaforma di tipo B di Loreto Aprutino, ad oggetto la il trattamento del vetro.

Le attività di Ambiente Spa, consentite ex art. 4, comma 2, lett. e) non risultano in concreto sovrapponibili a quelle di altre società in quanto è l'unica centrale di committenza, di ambito sovra comunale, in grado assicurare procedure di evidenza pubblica con ambito territoriale esteso e volumi di rifiuti utili per ottenere risparmi di spesa per l'attività di smaltimento Rsu indifferenziati, come dimostrato nelle due gare (CIG 646302836D e 6516358CB9).”;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità e contabile, ex art. 49, D. Lgs. 267/2000, espressi, per quanto di rispettiva competenza, dai Responsabili del settore tecnico e dal Responsabile del settore finanziario;

con voti unanimi, resi in forma palese, nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Abbateggio alla data del 23 settembre 2016, accertandola come da Piano e contestuale scheda di ricognizione, di cui all'allegato A, e scheda di rilevazione, di cui all'allegato B, uniti alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **Di prendere atto** che la società Ecologica pescarese spa, c.f. 90003320687, è in liquidazione, e non svolge alcuna attività per il Comune di Abbateggio;
3. **Di procedere**, per le motivazioni illustrate anche negli allegati, all'alienazione della partecipazione Pescarainnova srl, c.f. 018438880681, secondo le modalità previste dal richiamato d.lgs. 175/2016, T.U.S.P.;
4. **Di disporre**, per le motivazioni illustrate anche negli allegati, il mantenimento delle partecipazioni nelle società Aca spa in house providing, c.f. 91015370686; e Ambiente spa, c.f. 91018080688;
5. **Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà entro il termine di un anno al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
6. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo denominato "Partecipazioni" rilasciato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, co. 4, D.L. 90/2014, e al Decreto Ministeriale 25 gennaio 2015 e smi, conformemente alla scheda di rilevazione di cui all'allegato B;
7. **Di inviare** copia della presente deliberazione, unitamente alla scheda di ricognizione di cui all'Allegato A, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per quanto previsto dall'art. 5, co. 3, d.lgs. 175/2016;
8. **Di trasmettere** il presente atto deliberativo alle società partecipate del Comune di Abbateggio;
9. **Di pubblicare** il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente <http://www.comune.abbateggio.pe.it/>, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Enti controllati, società partecipate.

Successivamente,

attesa l'urgenza di provvedere, con separata votazione, all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell'articolo 134, comma 4°, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI ABBATEGGIO

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi del d.lgs. 175/2016. Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle Società Partecipate.

1) **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:**

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'ASSESSORE
F.to Valeria D'AMORE

2) **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:**

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Antonio DI MARCO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI

IL PRESIDENTE
F.to Sergio DI MARCO

N. **256** del Registro delle pubblicazioni

Data **29.09.2017**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

■ in applicazione dell'art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, li 29.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto l'art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione;

il 28.09.2017, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, li 29.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI

Per copia conforme all'originale.

Li, 29.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpaolo DE FRENZI